Allegato B

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO SANITARIO E DI ASSISTENZA MEDICA

Premesso che:

- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) "San Gaetano" di Predazzo svolge, principalmente, attività di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) ai sensi della L.P. 28/05/1998 n.6;
- in base alle "Direttive" adottate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2175 di data 20 dicembre 2019 avente oggetto "*Approvazione delle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2020 e relativo finanziamento"* l'APSP "San Gaetano" deve attivare un servizio di coordinamento sanitario a livello di R.S.A. ed un servizio di assistenza medica agli Ospiti, identificando il Medico a cui affidare i citati servizi.

Tutto ciò premesso, tra

- l'APSP "SAN GAETANO" di PREDAZZO, con sede in PREDAZZO (TN) in via E. SOTTSASS 11, codice fiscale 82001090222, più avanti indicata come APSP, rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il _____,in qualità di Direttore pro-tempore dell'Ente – giusta deliberazione n. _____;
- il/la dott./dott.ssa _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, di seguito indicato quale Medico,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e natura dell'incarico.

1. L'APSP conferisce al/alla dott./dott.ssa _____, l'incarico di di coordinamento sanitario e assistenza medico-generica agli ospiti della struttura.
2. Il presente contratto d'opera o di lavoro autonomo per prestazioni professionali ai sensi degli artt. 2222 e ss del C.C. instaura tra le parti un rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione.
3. L'affidamento di incarichi per prestazioni specialistiche in regime di libera professione e per svolgere attività alle quali l'Ente non può far fronte col suo personale di ruolo è consentito dall'art. 133 della Legge Regionale T.A.A. n. 2 del 03.05.2018, nonché dall'art. 7, 6° comma, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Art. 2 – Prestazioni richieste al Medico incaricato e sua responsabilità.

1. L'attività del Medico è di natura libero professionale e viene svolta in sintonia con le esigenze organizzative della struttura, avendo presenti le finalità e gli obblighi che alla stessa derivano dalla L.P. n. 6/98 e dalle "Direttive" della Provincia Autonoma di Trento, e nel rispetto delle norme deontologiche nonché delle norme che disciplinano il funzionamento delle R.S.A e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla L.R. 7/2005 e ss. mm. ed ii.
2. Le prestazioni richieste al Medico, incaricato per l'attività, di cui al art. 1, punto 1, sono principalmente le seguenti:
   a) ASSISTENZA MEDICO-GENERICA: gestire tutte le esigenze sanitarie espresse dagli ospiti mediante l'erogazione delle prestazioni mediche di base sia in ambulatorio che al letto del degente; svolgere tutte le funzioni previste dalle "Direttive per l'assistenza socio-sanitaria nelle R.S.A. del Trentino" annualmente emanate dalla Giunta Provinciale di Trento;
   b) COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE: i compiti del Medico sono quelli previsti dalle "Direttive per l'assistenza socio-sanitaria nelle R.S.A. del Trentino" annualmente emanate dalla Giunta Provinciale di Trento.

   Oltre a ciò, il Medico dovrà rispettare quanto previsto per la sua figura professionale nei regolamenti vigenti per l'APSP "San Gaetano" di Predazzo.
3. Rientra nei compiti affidati al Medico anche l'assunzione dell'incarico di Medico Coordinatore dei servizi offerti dall'APSP agli utenti esterni a carattere sanitario.
4. Il Medico si impegna, nell'eventualità fosse necessario, ad esercitare le attività in materia funeraria come stabilito dalla Giunta Provinciale con propria Deliberazione n. 157 del 01.02.2008 e ss.mm.ii..
5. Il Medico, durante le ore di presenza presso l'APSP, è incaricato di attuare le misure di Pronto Soccorso, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, verso tutti coloro che ne abbiano bisogno.
6. In base all'art. 2230 del codice civile, il Medico così incaricato deve svolgere personalmente tali attività per il tempo necessario in riferimento alla natura dell'incarico.

7. Il/la dott./dott.ssa _____ accetta espressamente l'incarico che viene così conferito e si obbliga a disimpegnare le prestazioni richieste con la massima diligenza e competenza etica e professionale,
8. Il/la dott./dott.ssa _____ svolgerà i compiti di affidati in forma di collaborazione professionale, ossia in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione e di dipendenza gerarchica con la A.P.S.P. committente.
9. In particolare il Medico, pur connotandosi come figura dotata di autonomia propria nello svolgimento del ruolo tecnico finalizzato ai servizi di natura sanitaria, deve coordinarsi il Coordinatore Sanitario, con la Direzione Amministrativa dell'APSP, con il Coordinatore dei Servizi e con i Referenti di Reparto/Nucleo, avvalendosi della loro collaborazione.
10. Il CdA dell'Ente, nell'ambito dei poteri di indirizzo politico-amministrativo generale a esso attribuiti, conserva il potere di definizione dei programmi/progetti e di individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché di verifica sui risultati conseguiti dal professionista in ordine agli obiettivi programmati.
11. In relazione all'elevato grado di autonomia organizzativa ed alla specifica qualificazione tecnica delle prestazioni affidate al professionista, lo stesso è personalmente e pienamente responsabile agli effetti penali, civili ed amministrativi della correttezza del suo lavoro e dei risultati.
12. Il Medico è tenuto a partecipare agli incontri periodici (es: riunioni di reparto, di nucleo, con i responsabili degli altri servizi per analizzare insieme gli eventuali problemi, per ricercare le soluzioni più confacenti per risolverli e per concordare i programmi/progetti sugli obiettivi da raggiungere, etc.) che l'Ente committente potrà organizzare ai fini del corretto funzionamento della struttura;
13. Il contenuto dell'incarico fa peraltro riferimento a quanto annualmente previsto dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento in sede di approvazione delle "Direttive" citate in premessa, oltreché da ogni altra disposizione e/o di altri provvedimenti da parte della Provincia Autonoma di Trento e svolgere tutte le funzioni previste dalle normative e direttive emanate dai vari organi istituzionali preposti (Governo, Ministero della Salute, Provincia Autonoma di Trento, APSS, etc.), per il quale potrà esser individuato quale referente/responsabile.
14. Il Medico dovrà quindi conformare il proprio operato nel pieno rispetto di quanto stabilito nelle Direttive, anche in tema di gestione risorse e di rispetto di budget qualora fissati.

Art. 3 – Risorse assegnate al servizio e compatibilità incarico.

1. Per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico l'APSP mette a disposizione l'ambulatorio medico completo di attrezzatura informatica, armadio farmaci completo di frigorifero. Il Medico potrà utilizzare liberamente tutta l'attrezzatura di proprietà della struttura, nei limiti della disponibilità della stessa ed in accordo con la Direzione Amministrativa.
2. Il Medico dichiara, sotto la sua responsabilità, di non avere ragioni ostative a svolgere l'incarico che gli/le viene così conferito e di non trovarsi, rispetto a questo, in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalle norme vigenti.
3. Considerata la natura autonoma e con impegno limitato nel tempo del rapporto di prestazione d'opera professionale così instaurato con questa APSP , il Medico potrà svolgere contemporaneamente anche altre attività professionali, assicurando comunque l'impegno quantitativo e qualitativo pattuito.

Art. 4 – Orario di servizio.

1. L'attività presso l'APSP si svolge garantendo una presenza minima di 3 ore giornaliere e comunque con un impegno settimanale minimo di 20 ore per quanto riguarda la funzione di assistenza medico generica distribuite nell'arco di 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), secondo gli indirizzi concordati con la Direzione Amministrativa dell'APSP ed inoltre 3 ore settimanali da effettuare con accessi pomeridiani concordati con la Direzione per lo svolgimento della funzione di Coordinamento Socio-Sanitario.
2. Peraltro, ed in presenza di esigenze non risolvibili, il Medico è tenuto ad intervenire anche al di fuori dell'orario concordato (es.: ispezioni, emergenze igieniche ed epidemiologiche).
3. Oltre alla presenza oraria concordata, il Medico è altresì tenuto ad assicurare la reperibilità (con presenza nell'Ente entro un tempo ragionevole e comunque consono alle specifiche esigenze del caso) durante l'assenza del servizio di continuità assistenziale (guardia medica).
4. Spetta al Direttore, nell'ambito dei poteri organizzativi e gestionali, nonché della conseguente responsabilità, accertare, verificare e certificare che il Medico renda effettivamente le prestazioni professionali di cui è incaricato nel rispetto delle condizioni e dei limiti di tempo qui previsti, anche ai fini della liquidazione e del pagamento dei compensi che spettano al professionista.

5. La presenza oraria del Medico è attestata mediante utilizzo del cartellino di presenza, anche nel caso di accesso alla struttura nell'orario di reperibilità.

Art. 5 – Sostituzione del Medico incaricato.

1) In caso di assenza, che va preventivamente comunicata alla Direzione dell'APSP, il Medico deve provvedere alla propria sostituzione, prefigurandosi di garantire un idoneo sostituto, nel rispetto dei requisiti richiesti al Medico titolare, garantendo che il sostituto si fa carico di tutti gli obblighi contrattuali in capo al sostituito, in tal modo sarà sempre garantita la presenza dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dell'assistenza medica a favore degli Ospiti.
2) Le assenze del professionista non possono superare i 40 giorni lavorativi all'anno, se non per motivi personali gravi ed improrogabili preventivamente accettati dall'APSP.
3) Non vengono considerate assenze le giornate di partecipazione a corsi di aggiornamento o corsi di formazione collegati alla mansione svolta presso l'APSP.

Art. 6 – Ulteriori impegni del Medico.

1. Oltre a quanto già esposto l'Ente potrà richiedere al Medico di fornire relazioni scritte circa le prestazioni effettuate, i risultati conseguiti e le problematiche rilevate nella sua attività.
2. Il Medico si impegna a non divulgare con alcun mezzo, in particolare con dichiarazioni od interviste giornalistiche e tramite "social media" e simili, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento del suo incarico, nonché informazioni e documenti di carattere riservato di cui viene a conoscenza in relazione alla sua attività; tale obbligo vale sia durante lo svolgimento del rapporto, sia dopo che l'incarico sarà cessato.
3. Le parti danno per conosciuto ed approvato il contenuto delle Direttive citate in premessa, oltre al fatto che le stesse sono normalmente soggette ad aggiornamenti sia a seguito dell'emanazione di nuove "Direttive" e/o di altri provvedimenti da parte della Provincia Autonoma di Trento.
4. Le parti danno altresì atto che le Direttive possono demandare e/o delegare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari la definizione specifica di alcuni compiti o responsabilità cui il Medico deve conformarsi.
5. La collocazione settimanale e oraria potrà subire variazioni in base alle esigenze di coordinamento e alla programmazione delle attività che verrà effettuata di concerto con la Direzione e il servizio coordinamento e qualità.

Art. 7 – Requisiti richiesti.

1. Per il conferimento dell'incarico previsto dalla presente convenzione il Medico è tenuto a presentare all'APSP il certificato di iscrizione all'Ordine professionale di data non anteriore a tre mesi ovvero presentare autodichiarazione a norma di legge.
2. Il Medico deve altresì dimostrare di essere in possesso di specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi.
3. Analogamente anche l'eventuale sostituto del titolare della convenzione è tenuto a presentare la stessa documentazione.

Art. 8 – Durata dell'incarico.

1. L'incarico di collaborazione professionale viene conferito al/alla dott./dott.ssa _____ per il periodo che va dal _____ al _____, prorogabile di un ulteriore anno.
2. A meno che il rapporto professionale non venga concluso prima del termine per uno dei casi previsti dall'articolo seguente, e sempre che le parti non si accordino per rinnovare il contratto di prestazione d'opera professionale, il rapporto di collaborazione si concluderà automaticamente alla scadenza prevista del _____ senza che le parti debbano comunicarsi alcuna disdetta.
3. Prima della scadenza così prevista, le parti potranno prorogare di comune accordo il presente contratto per massimo un anno (comunque senza superare la data del _____) in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione della A.P.S.P..

Art. 9 - Facoltà di recesso e risoluzione anticipata del contratto.

1. L'apposizione del termine anzidetto al presente contratto non costituisce espressa rinuncia, da parte della A.P.S.P. committente, a recedere anticipatamente dal contratto stesso in qualsiasi momento e senza l'obbligo di darne alcuna motivazione, come consente il 1° comma dell'art. 2237 del C.C.; la A.P.S.P. deve comunicare per iscritto al prestatore d'opera il recesso unilaterale con un preavviso di almeno 60 giorni, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

2. Eventuali periodi di sospensione del rapporto di collaborazione professionale, dovuti a qualsiasi causa, del prestatore d'opera non comportano proroghe della durata del contratto, che si estinguerà comunque alla scadenza prevista e stabilita; tuttavia la A.P.S.P. potrà recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, se la sospensione, per qualsiasi causa, si dovesse protrarre per più di un mese continuativo.
3. Dal canto suo, il Medico può recedere mediante preavviso di 6 mesi, fermo restando l'obbligo dello stesso di assicurare il servizio, anche tramite un sostituto, per i suddetti 6 mesi. Nell'eventualità di recesso presentato con un preavviso inferiore ai 6 mesi, verrà applicata al Medico una penale giornaliera di euro 100,00 (giornate festive comprese) per il periodo di preavviso non rispettato.
4. In caso di rescissione anticipata, il Medico avrà diritto al solo compenso pattuito fino al momento dell'effettiva cessazione della sua attività professionale, esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.
5. La A.P.S.P. committente può chiedere, inoltre, la risoluzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del C.C. qualora riscontrasse che il professionista non presti le attività che sono richieste secondo i precedenti artt. 2 e 3 o secondo i programmi e gli obiettivi concordati, o anche quando esegua i suoi compiti in maniera negligente ed insoddisfacente, provocando nocumento morale, materiale ed economico all'Ente o, infine, quando venga meno ad uno o più dei suoi doveri e tali inadempimenti assumano una considerevole rilevanza negativa per l'interesse di quest'ultima. In questi casi, l'Ente deve contestare per iscritto gli addebiti al Medico ed assegnare un termine di almeno 15 (quindici) giorni per adempiere o per porre rimedio alle inadempienze contestate, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
6. Si prevedono, come clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.:

   a) l'accertata responsabilità del Medico per danni di carattere civile, amministrativo e contabile arrecati all'Ente;

   b) la violazione degli obblighi di correttezza, di riservatezza e di segretezza sulle attività dell'Ente che fanno carico al professionista incaricato.

   In questi casi, il contratto si risolve di diritto non appena la A.P.S.P. committente comunica al Medico la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
7. Nei casi contemplati dai precedenti comma (5) e (6) resta fermo l'obbligo per il professionista di risarcire all'Ente committente i danni provocati dal suo comportamento inadempiente.
8. Ogni comunicazione fra le parti relativa ai fatti contemplati dal presente articolo dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (p.e.c.).

Art. 10 – Trattamento economico: corrispettivo, compensi e rimborsi .

1. La A.P.S.P. corrisponderà al/alla dott./dott.ssa _____ per le sue prestazioni l'importo annuo lordo di euro 72.540,00.= (settantaduemilacinquecentoquaranta/00).
2. Le parti precisano che:
   a) il compenso così pattuito è omnicomprensivo, nel senso che assorbe ogni e qualsiasi emolumento od indennità per l'attività oggetto del presente contratto, compresa la quota per la cassa pensionistica e compresi quelli per gli accessi alla A.P.S.P., ed eccettuati soltanto quelli previsti dal successivo comma (3);
   b) il compenso sopra indicato è al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge;
   c) il compenso anzidetto è esente da I.V.A. in base al punto 18) dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m..
   d) il compenso di cui al precedente punto (1) non potrà subire variazioni per il primo anno di attività; successivamente potrà essere revisionato in misura pari all'eventuale variazione riconosciuta per la tariffa sanitaria, limitatamente alla quota relativa all'assistenza medica, nelle Direttive annuali approvate dalla Giunta Provinciale nel mese di dicembre di ogni anno.
3. La A.P.S.P. rimborserà inoltre al Medico incaricato - nella stessa misura prevista per il suo personale dipendente - le spese che dovesse sostenere per viaggi e trasferte fuori sede per partecipare ad incontri, riunioni e simili, purché siano preventivamente concordati col Direttore della A.P.S.P. e da questi autorizzati, e sempre che siano effettivamente necessari al corretto svolgimento del suo incarico professionale. Il Medico dovrà presentare idonei documenti giustificativi per tali spese, comprese quelle per l'uso del suo automezzo privato e per le spese vive (autostrada, parcheggio, albergo, pasti e simili).
4. Il compenso pattuito con il/la dott./dott.ssa _____ verrà liquidato in rate mensili costanti posticipate a seguito di presentazione di regolare fattura, con le modalità previste dalle vigenti

disposizioni di legge, che dovrà esporre in maniera analitica le prestazioni professionali rese nel mese di riferimento. Il Direttore della A.P.S.P. dovrà verificare la regolarità e la completezza di tali documenti e disporne la liquidazione ed il pagamento.

Art. 11 – Adempimenti fiscali, assicurativi e previdenziali.

1. La A.P.S.P. applicherà sui compensi corrisposti al Medico incaricato il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per i rapporti di lavoro autonomo (prestazione d'opera professionale) che hanno ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
2. La A.P.S.P. non si assume, tuttavia, alcun obbligo in materia di indennità di preavviso o di anzianità, né per quanto riguarda il trattamento assicurativo per eventuali malattie, incidenti od infortuni che dovessero occorrere al Medico durante lo svolgimento o in conseguenza della sua attività di lavoro autonomo in favore della A.P.S.P.; la A.P.S.P. San Gaetano di Predazzo che declina ogni responsabilità al riguardo. Pertanto sono a carico del Medico tutti gli oneri relativi alla sua assicurazione all'I.N.A.I.L., se necessaria ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e s.m., alla sua iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. prevista dall'art. 2, 26° comma, della legge 8 agosto 1995, n.335 e s.m., nonché alla stipulazione di altri eventuali contratti di assicurazione per incidenti od infortuni che lo dovessero interessare durante il periodo effettivo di collaborazione. Si precisa che la APSP San Gaetano di Predazzo risponderà dell'operato del Medico ai sensi dell'art. 7 Legge Gelli. Potrà essere esperita azione di rivalsa nei confronti del Medico in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 Legge Gelli.
3. La specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi è obbligatoria per il Medico.

Art. 12 – Controversie.

1. Le parti concordano che le controversie derivanti da interpretazione o esecuzione del presente contratto dovranno essere definite possibilmente in via consensuale per tramite di un Collegio arbitrale - composto da un rappresentante dell'APSP, da una persona di fiducia del Medico incaricato e da una terza persona designata di comune accordo dalle parti – le cui decisioni, se approvate dalle parti, sono definitive.
2. Le parti concordano che in caso di mancato accordo le controversie vengano devolute al foro competente di Trento.

Art. 13 - Clausola risolutoria.

1. La convenzione cesserà di produrre i suoi effetti e l'APSP sarà conseguentemente liberata di ogni sua obbligazione nei confronti del Medico senza che per questo il Medico possa avanzare diritti, pretese, richieste di indennizzo di sorta comunque denominati, qualora a causa del mutamento della normativa vigente venga affidata ad altro soggetto l'erogazione del servizio di cui trattasi.

Art. 14 – Domicilio delle parti.

1. Ai fini del presente contratto, il domicilio della APSP coincide con la sua sede istituzionale; il Medico dott./dott.ssa _____ conferma di essere domiciliato/a nella sua residenza di _____ e si impegna fin da ora a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali.

1. La APSP è titolare del trattamento dei dati personali che il Medico ha fornito in relazione all'incarico di prestazione d'opera e di collaborazione professionale disciplinato dal presente contratto, nonché di quelli che andrà ad acquisire anche in seguito nel corso del rapporto contrattuale: dati la cui acquisizione è necessaria per tutti gli adempimenti conseguenti al presente contratto (in materia fiscale, di sicurezza del lavoro, corresponsione dei compensi, tutela giudiziaria, etc.). L'Ente si obbliga a conservare, custodire e trattare i dati personali del/della dott./dott.ssa _____ nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" contenuto nel Testo Unico approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679; in particolare, si dà atto che, essendo la APSP committente un soggetto pubblico, in base all'art. 18 del Codice:
   a) dovrà trattare i dati personali del professionista incaricato soltanto per i fini istituzionali, come previsti dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, nonché dalle norme di legge e di regolamento vigenti;
   b) non deve richiedere né acquisire il consenso dell'interessato per il trattamento dei suoi dati personali, a meno che non lo esigano specifiche disposizioni normative.

2. Con la firma del presente contratto, il collaboratore professionale incaricato dichiara di aver avuto le informazioni previste dall'art. 13 Reg. UE 2016/679 e di avere quindi piena conoscenza dei diritti che gli/le spettano in ordine ai suoi dati personali acquisiti, custoditi e trattati dalla APSP committente in relazione al rapporto di prestazione d'opera così instaurato.

Art. 16 – Spese di contratto e sua registrazione.

1. Le spese necessarie alla stipulazione del contratto sono a carico del collaboratore professionale incaricato delle prestazioni d'opera da esso disciplinate.
2. Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e dovrà essere registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. poiché le prestazioni professionali che esso prevede, pur essendo esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punti 18) e 27-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., si considerano comunque soggette a tale imposta dal momento che rientrano fra quelle indicate dal 6° comma dell'art. 21 del medesimo D.P.R. 633/1972. Qualora venga chiesta la registrazione del presente contratto in caso d'uso, le spese conseguenti saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

Art. 17 – Modificazioni del contratto.

1. Le parti convengono che il presente contratto potrà essere modificato soltanto col loro reciproco accordo ed in forma scritta, e che perciò la pratica disapplicazione, anche se reiterata, di una o più clausole del contratto non comporta la loro tacita abrogazione.

Art. 18 – Rinvio.

1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto, nonché per interpretarlo e per attuarlo nella maniera più corretta, le parti rinviano espressamente alle norme di legge in quanto applicabili.

Stipulato, letto, confermato e sottoscritto in Predazzo il _____

per la APSP "San Gaetano"
Il Direttore _____

Il libero professionista Medico incaricato
dott. dott./dott.ssa _____

Le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto è stata oggetto di specifica trattativa e di espressa pattuizione fra loro; nondimeno, dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile,le clausole contenute in particolare negli articoli 2 – Prestazioni richieste al Medico e sua responsabilità 3 - Risorse assegnate al servizio e compatibilità incarico, 4 – Orario di servizio, 5 -Sostituzione del Medico incaricato, 6 – Ulteriori compiti del Medico, 8 – Durata dell'incarico, 9 - Facoltà di recesso e risoluzione anticipata del contratto, 12 – Controversie, 13 - Clausola risolutoria, 16 – Spese di contratto e sua registrazione e 17 – Modificazioni del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto in Predazzo il _____

per la APSP "San Gaetano"
Il Direttore _____

Il libero professionista Medico incaricato
dott. dott./dott.ssa _____